

**DELIBERAZIONE 28 APRILE 2017  
291/2017/R/EEL**

**CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO FORFETARIO A CARICO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, A COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI DAI VENDITORI DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ADDEBITO DEL CANONE CONTESTUALE ALLE FATTURE, PER GLI ANNI 2016 E 2017**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 aprile 2017

### **VISTI:**

- il regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938, n. 880, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito: legge di stabilità 2016);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 13 maggio 2016, n. 94, recante “Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta)” (di seguito: Regolamento);
- il parere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 marzo 2016, 121/2016/I/EEL (di seguito: Parere 121/2016/I/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2016, 256/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 256/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2016, 589/2016/R/EEL.

### **CONSIDERATO CHE:**

- la legge di stabilità 2016 stabilisce, tra l'altro, specifiche disposizioni concernenti il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, di cui al regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (di seguito: canone) da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche;
- il Regolamento, tra l'altro:
  - a) definisce, al comma 1.1, lettera b), le “imprese elettriche” quali le imprese controparti dei contratti di vendita di energia elettrica con i clienti finali

- domestici, nel mercato libero o nell'ambito del servizio di maggior tutela, tenute alla riscossione del canone (di seguito: canone) e successivo riversamento;
- b) prevede, al comma 7.1, a copertura degli oneri sostenuti dalle imprese elettriche, un contributo, forfetariamente determinato in complessivi 14 milioni di euro per l'anno 2016 e altrettanti per l'anno 2017 (di seguito: contributo forfetario), da destinare alle imprese di vendita per l'attuazione di quanto previsto dal Regolamento medesimo, ripartito secondo criteri stabiliti dall'Autorità;
- al fine di determinare i suddetti criteri di ripartizione, nell'ambito del Parere 121/2016/I/EEL, l'Autorità ha stabilito che le imprese di vendita di energia elettrica, definite imprese elettriche nel Regolamento, e l'Acquirente Unico spa (di seguito: Acquirente Unico) rendano disponibili, all'Autorità medesima, informazioni dettagliate e documentate circa i costi sorgenti relativi alle attività derivanti dall'implementazione della disciplina stabilita dal Regolamento, garantendone, altresì, adeguata evidenza contabile;
  - coerentemente, con lettera del 29 dicembre 2016 prot. Autorità 39081 (di seguito: richiesta dati), la Direzione Mercati dell'Autorità ha richiesto alle associazioni degli operatori, sulla base di quanto acquisito dagli operatori rappresentati dalle medesime, di fornire informazioni relative a:
    - a) gli investimenti effettuati e i costi sostenuti nel 2016 ed una previsione su quelli da sostenere nel 2017, differenziando tra investimenti e costi operativi, anche in base ad un preindicato dettaglio delle voci di costo;
    - b) una valutazione sui principali *driver* ritenuti significativi per la definizione dei criteri di ripartizione del suddetto contributo forfetario;
  - in risposta alla suddetta richiesta dati, hanno fornito le informazioni richieste: 4 associazioni degli operatori, Acquirente Unico e 40 imprese di vendita, di dimensioni diverse per numero di clienti serviti;
  - dall'analisi delle informazioni, fornite dagli operatori, con riferimento a investimenti e oneri sostenuti per la gestione del canone, emerge che i costi unitari sostenuti:
    - a) variano significativamente a seconda della dimensione dell'operatore e del numero di clienti gestiti ai quali è addebitato il canone;
    - b) diminuiscono con l'aumentare di tale dimensione, confermando la presenza di economie di scala;
  - in merito ai *driver* di ripartizione del suddetto contributo forfetario, gli operatori rispondenti e le loro associazioni concordano nel ritenere significativi dei criteri di ripartizione che:
    - a) tengano conto delle variazioni dei costi tra operatori di dimensione differente e che, pertanto, prevedano dei riconoscimenti differenziati tra vari *cluster* di operatori e omogenei al loro interno;
    - b) tengano conto delle economie di scala presenti all'aumentare della dimensione dell'operatore e del numero di clienti gestiti oggetto di riscossione del canone;
    - c) prevedano contributi distinti tra quelli a copertura degli investimenti (in parte comunque sostenuti dalle imprese indipendentemente dalla dimensione e in parte

- differenziato in base al *cluster* dimensionale) e di quelli a copertura dei costi operativi;
- d) valutino i costi sostenuti complessivamente nell'intero biennio, tenendo conto del fatto che nel corso del 2016 gli operatori hanno sostenuto ingenti investimenti, mentre nel corso del 2017 si prevede che i costi da sostenere saranno principalmente di natura variabile;
  - sempre in merito ai *driver* di ripartizione, inoltre:
    - e) un operatore e due associazioni degli operatori auspicano che i suddetti criteri siano conformati al principio della semplicità applicativa;
    - f) un operatore di rilevanti dimensioni specifica che i criteri di ripartizione debbano evitare che l'attribuzione sia esclusivamente basata sui costi consuntivati in quanto tale impostazione potrebbe premiare gli operatori meno efficienti; inoltre un'associazione degli operatori ritiene che tale attribuzione debba basarsi sui costi mediamente riscontrati nei singoli *cluster*;
    - g) un solo operatore ritiene che il contributo forfetario debba essere ripartito, invece che distinguendo tra quota a copertura dei costi fissi e quella a copertura dei costi variabili, semplicemente stabilendo un contributo unitario da versare in base al numero di punti di prelievo per cui va riscosso il canone;
    - h) Acquirente Unico specifica che le somme a copertura dei costi variabili siano ripartiti in base alla numerosità dei punti di prelievo domestici serviti cui va addebitato il canone, mentre per le somme a copertura dei costi fissi siano previste anche delle soglie minime, a copertura degli investimenti comunque necessari per lo svolgimento delle attività afferenti al canone.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- Acquirente Unico, attraverso il Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), ai sensi del comma 3.1 del Regolamento e conformemente alle modalità approvate dall'Autorità con la deliberazione 256/2016/R/eel, rende disponibili alle imprese di vendita, mensilmente e tramite il SII, le informazioni necessarie alla riscossione del canone, le informazioni necessarie all'addebito del canone nelle fatture, calcolando con certezza anche il valore delle relative quote;
- l'attività svolta da Acquirente Unico ha permesso tramite il SII:
  - a) alle imprese di vendita di riscuotere il canone secondo le modalità stabilite dal Regolamento in modo efficiente, determinando però degli oneri a carico di Acquirente Unico;
  - b) l'individuazione delle forniture rispetto alle quali riscuotere il canone in maniera più efficiente di quanto sarebbe stato possibile in sua assenza, riducendo sia gli oneri a carico di ciascuna impresa che quelli complessivamente sostenuti dal sistema;
- i costi per il funzionamento del SII per la gestione del canone sostenuti da Acquirente Unico nel biennio considerato ammontano a circa €250.000,00;

- i suddetti costi in quanto relativi alle attività inerenti al canone in bolletta non possono trovare copertura attraverso le normali modalità di copertura dei costi sostenuti da Acquirente Unico per il funzionamento del SII in quanto non inerenti alla fornitura di energia elettrica e poiché, in tali casi, graverebbero sugli utenti della distribuzione di gas naturale o sugli utenti del dispacciamento di energia elettrica che non devono riscuotere il canone, i quali nulla hanno a che fare con tale attività;
- la differenziazione dei gruppi societari in *cluster* di operatori omogenei tra loro permette al contempo di tenere conto delle differenti strutture di costo degli operatori di grandezze differenti che delle economie di scala presenti col crescere del numero di canoni gestiti.

**RITENUTO OPPORTUNO CHE:**

- i criteri di ripartizione del contributo forfetario stabiliti dal Regolamento per gli anni 2016 e 2017:
  - a) si conformino al principio della semplicità applicativa;
  - b) siano volti a premiare una efficiente gestione dell'attività inerente al canone;
  - c) tengano conto delle differenze nella struttura dei costi e delle economie di scala che caratterizzano gli operatori di dimensioni differenti;
  - d) distinguano tra contributi a copertura degli investimenti, e contributi a copertura dei costi operativi;
  - e) prevedano:
    - relativamente ai contributi a copertura degli investimenti, una struttura in parte fissa, in ragione del fatto che una parte di tali costi sono comunque sostenuti dalle imprese anche se di dimensione ridotta, e in parte in funzione del numero di punti di prelievo domestici serviti;
    - relativamente ai contributi a copertura dei costi operativi, una struttura in funzione del numero di canoni da riscuotere;
  - f) valorizzino tali contributi rispetto alla copertura dei costi complessivamente sostenuti nell'intero biennio, minimizzando gli scarti tra quanto mediamente attribuito per gruppi di imprese di vendita, omogenei al loro interno in termini di costi e dimensioni, e i costi sostenuti come dichiarati dagli operatori;
  - g) si basino su una prima quantificazione dei contributi di ripartizione e che gli eventuali residui, in eccesso o in difetto, determinatisi una volta ripartita la somma così quantificata, siano ripartiti in base al numero di canoni gestiti dalle imprese di vendita;
- i costi evitati alle imprese di vendita e sostenuti da Acquirente Unico, trovino adeguata copertura attraverso un apposito contributo a carico delle sole imprese di vendita che hanno riscosso il canone; e che pertanto, al fine di semplificarne la gestione amministrativa:
  - a) il contributo a carico di ciascuna impresa di vendita sia quantificato nell'ambito della formula di ripartizione del contributo forfetario calcolata dall'Agenzia delle Entrate;

- b) gli importi a carico di ciascuna impresa di vendita, relativi alla copertura dei costi di Acquirente Unico, siano versati a quest'ultimo direttamente dall'Agenzia delle Entrate

### DELIBERA

1. di stabilire che la quota  $CF_{i,a}$  del contributo forfetario, di cui all'articolo 7, comma 1 del Regolamento, da attribuirsi a ciascuna impresa di vendita di energia elettrica con contratti con clienti finali domestici che ha riscosso il canone, in ciascuno degli anni 2016 e 2017, sia determinato in base alla seguente formula:

$$CF_{i,a} = f_j + cv_j * POD_{i,a} + co_j * CANONI_{i,a} - c_{AU,a} * CANONI_{i,a}$$

dove:

- $i$  è l'impresa di vendita di energia elettrica  $i$ -esima che ha riscosso il canone dai clienti finali;
  - $a$  è l'anno di competenza, 2016 o 2017;
  - $j$  è la fascia dimensionale cui fa parte l'impresa di vendita di energia elettrica  $i$ -esima;
  - $f_j$  è il contributo fisso, in € a copertura degli investimenti;
  - $cv_j$  è il contributo unitario, in €/POD, a copertura degli investimenti;
  - $POD_{i,a}$  è il numero medio di punti di prelievo domestici serviti dall'impresa di vendita di energia elettrica  $i$ -esima nell'anno  $a$  di competenza;
  - $co_j$  è il contributo unitario, in €/CANONI, a copertura dei costi operativi;
  - $CANONI_{i,a}$  è il numero medio di punti di prelievo per cui l'impresa di vendita di energia elettrica  $i$ -esima riscuote il canone nell'anno  $a$  di competenza;
  - $c_{AU,, a}$  è il contributo unitario, in €/CANONI, a copertura dei costi sostenuti da Acquirente Unico;
2. di prevedere che, al fine di permettere il calcolo dei  $CF_{i,a}$  spettanti a ciascuna impresa di vendita di energia elettrica, Acquirente Unico comunica all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e le tempistiche dalla medesima stabilite, i valori  $POD_{i,a}$  e  $CANONI_i$ ;
3. di stabilire che le fasce dimensionali,  $j$ , i contributi fissi,  $f_i, j$ , i contributi  $i$  a copertura degli investimenti,  $cv_j$ , e quelli a copertura dei costi operativi,  $co_i$ , di cui al precedente punto 1, siano definiti nella seguente tabella 1:

**Tabella 1. Elementi rilevanti per la ripartizione del contributo forfetario per gli anni 2016 e 2017.**

Fascia dimensionale	Intervallo $POD_i$	Contributo fisso $f_j$ (€)	Contributo unitario $cv_j$ (€POD)	Contributo unitario $co_j$ (€CANONI)
A	$PdP \geq 10.000.000$	-	0,0602	0,2200
B	$1.000.000 \leq PdP_i < 10.000.000$	-	0,1941	0,3700
C	$900.000 \leq PdP_i < 1.000.000$	-	0,2169	0,3750
D	$400.000 \leq PdP_i < 900.000$	80.000,00	0,2250	0,4500
E	$100.000 \leq PdP_i < 400.000$	60.000,00	0,2300	0,4600
F	$30.000 \leq PdP_i < 100.000$	20.000,00	0,2800	0,6000
G	$10.000 \leq PdP_i < 30.000$	8.000,00	0,4500	0,8000
H	$1.000 \leq PdP_i < 10.000$	3.500,00	1,2000	1,0000
I	$1 \leq PdP_i < 1.000$	1.500,00	1,8000	1,2000

4. di stabilire che il contributo unitario  $c_{AU, a}$  sia fissato, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, pari a 0,0054 € prevedendo al contempo che gli importi a carico di ciascuna impresa di vendita di energia elettrica, relativi al contributo unitario  $c_{AU, a}$ , siano versati ad Acquirente Unico dall’Agenzia delle Entrate;
5. di stabilire che eventuali differenze, positive o negative, tra l’importo annuo erogabile e la somma dei contributi  $CF_{i,a}$  determinati ai sensi dei punti 1 e 3, siano ripartite tra le imprese di vendita in proporzione ai  $CANONI_{i,a}$ ;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, all’Agenzia delle Entrate e ad Acquirente Unico;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 aprile 2017

IL PRESIDENTE  
Guido Bortoni